

VERBALE DI ACCORDO

Nell'incontro di oggi 29 giugno 2010 in Roma, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 223/1991, le parti:

UNICO La Farmacia dei Farmacisti Spa (Unico Spa), rappresentata dal Direttore del Personale dott. Marco Ferretti, assistito dalla Consulente del Lavoro Toscani rag. Ilaria

e

FILCAMS – CGIL Nazionale rappresentata dal sig. Cristian Sesena

FISASCAT – CISL Nazionale rappresentata dal sig. Dario Campeotto

UILTUCS – UIL Nazionale rappresentata dal sig. *CARMELLO MASSARI*

unitamente alla Rappresentanza Territoriale

FILCAMS – CGIL provincia di Parma sig. Antonio Gasparelli

FISASCAT – CISL di Parma sig.ra Angela Calò

nonché ai Rappresentanti Sindacali Aziendali

signore Enrica Mantovani, Marta Ponzini e signor Luigino Aimi

concordano e sottoscrivono

il presente accordo verrà applicato al solo personale occupato nell'unità locale di Fontanellato (PR):

1. Alla scadenza della cigs in corso, l'azienda richiederà alla Regione Emilia Romagna la proroga per ulteriori mesi 6, come previsto dal verbale di accordo a chiusura dell'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, Legge 223/91, precisando fin d'ora che la rotazione tra i lavoratori avverrà con criterio della fungibilità rispetto alle necessità operative.

A livello territoriale si terranno periodici incontri di verifica fra le parti al fine di monitorare i criteri di utilizzo e le modalità applicative della Cigs, anche alla luce dell'auspicato miglioramento delle condizioni complessive di mercato. L'azienda si impegna inoltre in apposito incontro con la RSA e le OOSS Territoriali ad effettuare una presentazione delle modalità e delle logiche con cui l'impianto verrà riavviato e questo indicativamente entro 15 giorni dalla ripresa delle attività medesime.

2. Al fine di agevolare gli esodi e la non opposizione al licenziamento, UNICO Spa metterà a disposizione un incentivo determinato dai seguenti criteri:

- a. anzianità di servizio: se inferiore a 20 anni => 1 mensilità; se superiore a 20 anni => 2 mensilità;
- b. età anagrafica: se inferiore a 45 anni compiuti=> 1 mensilità; se superiore a 45 anni compiuti => 2 mensilità

c. figlio/i fiscalmente a carico fino a 18 anni (26 anni se studenti) con onere della prova a carico del lavoratore => 1 mensilità

3. Le mensilità risultanti dai punti 2.a., 2.b., 2.c. si intendono cumulative.

4. L'importo individuale risultante dell'incentivo all'esodo sarà quindi quantificato in un numero di mensilità medie lorde (ovvero comprensive di ratei per mensilità aggiuntive) da minimo 2 a massimo 5, in funzione delle specifiche situazioni individuali.

5. L'incentivo all'esodo singolarmente definito e concordato verrà riconosciuto secondo un scaletta percentuale relativa a cinque periodi diversi entro i quali avrà effetto il licenziamento:

a. entro 31 luglio 2010	130%	dell'incentivo
b. dal 01 al 31 agosto 2010	100%	dell'incentivo
c. dal 01 al 30 settembre 2010	90%	dell'incentivo
d. dal 01 al 31 ottobre 2010	80%	dell'incentivo
e. dal 01 novembre al 15 dicembre 2010	70%	dell'incentivo

6. L'erogazione degli importi descritti al punto precedente avverrà unicamente previa esplicita ed integrale adesione e sottoscrizione, da parte di ciascun dipendente interessato di apposito verbale sindacale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e 411 c.p.c. a carattere transattivo, generale ed omnicomprensivo, da depositare presso la DPL competente.

Si precisa che tale sottoscrizione deve intendersi condizione imprescindibile per il diritto a percepire l'incentivo all'esodo.

Letto, confermato, sottoscritto

UNICO La Farmacia dei Farmacisti Spa



FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILFUCS-UIL

R.S.A.